

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(90) 331 def.

Bruxelles, 17 luglio 1990

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere  
relativo all'applicazione provvisoria del protocollo n. 2  
che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione  
finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni  
in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e  
il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990  
al 31 marzo 1991

Proposta di

## REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione del protocollo n. 2 che fissa le  
possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione  
finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in  
materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea  
ed il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990  
al 31 marzo 1991

(presentate dalla Commissione)



## RELAZIONE

Il protocollo n. 2 concernente la pesca sperimentale allegato all'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1988, prevedeva, nel quadro di campagne sperimentali, possibilità di pesca dell'aragosta e dei gamberetti per un periodo di due anni a decorrere dal 1° marzo 1988.

Questo stesso protocollo prevedeva che, sulla base dei risultati della pesca sperimentale, le parti contraenti si sarebbero riunite in seno alla commissione mista per determinare le possibilità di pesca e fissare la contropartita comunitaria corrispondente per gli anni successivi.

In seguito ai negoziati svoltisi a Rabat il 19 e 20 marzo 1990, il 20 marzo 1990 è stato siglato un nuovo protocollo n. 2 sulla pesca dell'aragosta.

Detto protocollo prevede per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991 possibilità di pesca dell'aragosta con nasse per cinque pescherecci che non superino in media 600 tsl nella zona sud.

La compensazione finanziaria corrispondente a carico della Comunità ammonta per tutta la durata del protocollo a 300 000 ECU.

I canoni a carico degli armatori che erano stati già fissati in occasione della negoziazione dell'accordo per tutta la durata dello stesso (1.3.88-28.2.92) sono restati immutati.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio concluda quanto prima:

1. l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, adottando la decisione acclusa;
2. il protocollo che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, adottando il regolamento accluso.

## PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

visto l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1988 (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Regno del Marocco hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima alla fine del periodo di applicazione del protocollo n. 2;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 20 marzo 1990 è stato siglato un nuovo protocollo n. 2;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno del Marocco per il periodo compreso fra il 1° aprile 1990 e il 31 marzo 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle Isole Canarie siano presi in considerazione in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato quanto prima; che a questo fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 1° aprile 1990; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

**DECIDE:**

(1) GU L 181 del 12.7.1988, pag. 1.

**Articolo 1**

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

**Articolo 2**

Per tener conto degli interessi delle Isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse alleutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati a titolo permanente nelle Isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base"), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie (1).

**Articolo 3**

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì ..... 1990

Per il Consiglio  
Il presidente

(1) GU n. L 56 dell'1.3.1986, pag. 1.

A C C O R D O

In forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991

A. Lettera del Regno del Marocco

Signor .....,

Con riferimento al protocollo n. 2 siglato il 20 marzo 1990, che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, mi prego informarLa che il Marocco è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 1° aprile 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7, a condizione che la Comunità economica europea adotti una decisione analoga.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 30 agosto 1990 la compensazione finanziaria di cui all'articolo 4 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ....., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo del  
Regno del Marocco

**B. Lettera della Comunità**

Signor .....,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

" Con riferimento al protocollo n. 2 siglato il 20 marzo 1990, che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, mi prego informarLa che il Marocco è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 1° aprile 1990, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 7, a condizione che la Comunità economica europea adotti una decisione analoga.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata anteriormente al 30 agosto 1990 la compensazione finanziaria di cui all'articolo 4 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor ....., l'espressione della mia profonda stima.

**A nome del Consiglio delle  
Comunità europee**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) N° ..../.. DEL CONSIGLIO**

relativo alla conclusione del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione (1)

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, conformemente all'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1988 (3), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo n. 2;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 20 marzo 1990 è stato siglato un nuovo protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo suscitato per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle Isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare per la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

(1) GU n. L .... del

(2) GU n. L .... del

(3) GU n. L 181 del 12.7.1988, pag. 1.

**Articolo 1**

È approvato a nome della Comunità il protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991.

Il testo del protocollo n. 2 è accluso al presente regolamento.

**Articolo 2**

Per tener conto degli interessi delle Isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse alleutiche si applicano anche ai pescherecci battenti bandiera spagnola e registrati a titolo permanente nelle Isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base"), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 570/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo alla definizione della nozione "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le Isole Canarie (1).

**Articolo 3**

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

**Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì ..... 1990

Per il Consiglio  
Il presidente

(1) GU n. L 56 del 1° 3.1986, pag. 1.

## PROTOCOLLO N. 2

che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991

### LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

visto l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 26 maggio 1988

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1990 e fino al 31 marzo 1991 vengono concesse mensilmente cinque licenze per la pesca dell'aragosta con utilizzazione esclusiva delle nasse per un totale che non superi in media 600 tsl nella zona sud. Le tsl non utilizzate nel corso di un trimestre possono essere compensate nei trimestri successivi.

I pescherecci in possesso di una licenza per la pesca dell'aragosta potranno detenere a bordo soltanto nasse.

#### Articolo 2

Su richiesta del Marocco e per contribuire a una migliore conoscenza delle popolazioni di aragoste, i pescherecci autorizzati in virtù del presente protocollo si impegnano a imbarcare un osservatore scientifico designato dal ministero della pesca marittima e della marina mercantile.

Le condizioni di soggiorno a bordo di questo osservatore sono le stesse previste nell'allegato all'accordo sopra menzionato.

### Articolo 3

Conformemente alla regolamentazione marocchina in materia, i pescherecci autorizzati in virtù del presente protocollo debbono astenersi dalla pesca dell'aragosta dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno, periodo che corrisponde alla punta massima di riproduzione delle specie in questione.

### Articolo 4

La compensazione finanziaria corrispondente per il periodo di cui all'articolo 1 è fissata a 300 000 ECU, da versare sul conto del ministero della pesca marittima e della marina mercantile, aperto presso la tesoreria generale.

### Articolo 5

Prima della fine di validità del presente protocollo le parti contraenti si riuniscono in seno alla commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo per determinare le possibilità di pesca e per fissare la contropartita comunitaria corrispondente per l'anno successivo.

### Articolo 6

Il protocollo n. 2 allegato all'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1° marzo 1988 al 28 febbraio 1990 è sostituito dal presente protocollo.

### Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della sua firma. Esso è provvisoriamente applicabile a decorrere dal 1° aprile 1990.

SCHEDA FINANZIARIA

DATA:

1. LINEA DEL BILANCIO INTERESSATA: 420

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Nuovo protocollo n. 2 sulla pesca dell'aragosta nel quadro dell'accordo CEE/Marocco

3. BASE GIURIDICA: Accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima CEE/Marocco

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Protocollo n. 2 per un periodo di un anno: compensazione finanziaria

| 5. INCIDENZE FINANZIARIE   | DURANTE LA CAMPAGNA | ESERCIZIO IN CORSO (90) | ESERCIZIO SEGUENTE ( ) |
|--|---------------------|-------------------------|------------------------|
| 5.0. SPESE<br>- a carico del bilancio della CEE (restituzioni/interventi)<br><br>- a carico delle amministr. nazionali |                     | 300 000 ECU             |                        |
| 5.1. ENTRATE<br>- risorse proprie CEE (prelievi/dritti doganali)<br><br>- sul piano nazionale                          |                     |                         |                        |

|                                   |           |                          |           |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 5.0.1. SCADENZE PLURIENNALI SPESE | ANNO .... | ANNO 1990<br>300 000 ECU | ANNO .... |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|

5.2. METODO DI CALCOLO  
Compensazione finanziaria: 300 000 ECU

6.0. FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO CREDITI ISCRITTI SUL CAPITOLO CORRISPONDENTE NEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI

6.1. FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE SI

6.2. NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE NO

6.3. CREDITI DA ISCRIVERE NEI BILANCI FUTURI SI

OSSERVAZIONI:

## RELAZIONE SULLE INCIDENZE IN MATERIA DI COMPETITIVITÀ E OCCUPAZIONE

Questa misura si prefigge di ottenere possibilità di pesca per i pescatori della Comunità. Essa implica l'assunzione di determinati obblighi (tra i quali il pagamento di diritti di licenza), che saranno tuttavia ampiamente compensati dai vantaggi risultanti dall'incremento dell'occupazione.

ISSN 0254-1505

COM(90) 331 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**19 04**

N. di catalogo : CB-CO-90-349-IT-C  
ISBN 92-77-62408-6

|                   |                            |                                 |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------|
| PREZZO DI VENDITA | fino a 30 pagine: 3,50 ECU | ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------|

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo